SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
14 febbraio 1985 [1]

Nella causa 40/84

Casteels PVBA, società di persone a responsabilità limitata, con sede in Bruxelles, con l'avv. Ivo Onkelinx, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti André Elvinger e Jean Hoss, 15, Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Xenophon Yataganas e Thomas van Rijn, membri del suo ufficio legale, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento della Commissione 12 dicembre 1983 n. 3529, relativo alla classificazione di merci della sottovoce 85.01 B I b) della tariffa doganale comune,

LA CORTE (seconda sezione)

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

*

1 — Lingua processuale: l'olandese.

* L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 dicembre 1984.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1984, la Casteels PVBA, con sede in Bruxelles, ha proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento del regolamento della Commissione 12 dicembre 1983 n. 3529, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 85.01 B I b) della tariffa doganale comune (GU L 352, pag. 32), regolamento adottato in forza del regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969 n. 97, relativo ai provvedimenti d'adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (GU L 14, pag. 1).

2 La ricorrente allega che essa stessa e la società sorella Casteels France S. à r.l., con sede in Parigi, da anni importano nella Comunità tergicristalli e parti di tergicristalli. La classificazione doganale dei motori per tergicristalli, qualora siano importati separatamente dal resto, ha dato luogo a controversie fra Stati membri, come pure fra paesi terzi. Nel Belgio, ad esempio, l'amministrazione doganale avrebbe ritenuto che i motori per tergicristalli vanno classificati come « tergicristalli » della voce 85.09, in forza del punto 2 a) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune secondo il quale « qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito » (regolamento del Consiglio 4 novembre 1983, n. 3333, relativo alla tariffa doganale comune, GU L 313, pag. 1, titolo primo).

3 Viceversa nei confronti della società sorella Casteels France l'amministrazione doganale francese si sarebbe rifiutata di adottare questa classificazione in quanto la merce rientrerebbe nella voce 85.01 la quale comprende fra l'altro i « motori ». In risposta ad una domanda della Corte la ricorrente ha chiarito che l'interesse alla classificazione dei motori nella voce 85.09 in quanto tergicristalli consiste nel fatto che i motori di determinate provenienze sono soggetti a restrizioni quantitative all'importazione in vari Stati membri, fra cui la Francia.

4 La Commissione eccepisce, in via principale, l'irricevibilità del ricorso. Quanto ai precedenti del regolamento impugnato essa allega che il problema della classificazione doganale della merce di cui trattasi è stato sollevato in primo luogo dall'amministrazione francese e che, dopo aver studiato la questione, la Commissione ha fatto proprio l'atteggiamento di detta amministrazione. Dopo che la cosa era stata comunicata dagli altri Stati membri, la questione è stata esaminata dal comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, istituito dal regolamento n. 97/69. Dall'esame è emerso che la merce di cui trattasi è stata effettivamente classificata in modi diversi sia nell'ambito della Comunità, sia nei paesi terzi. Il comitato per la nomenclatura ha quindi espresso, a maggioranza qualificata, un parere favorevole ad un progetto di regolamento elaborato dalla Commissione, progetto conforme all'atteggiamento delle autorità francesi. Questo progetto è divenuto il regolamento n. 3529/83, che costituisce oggetto del presente ricorso.

5 Sotto l'aspetto giuridico la Commissione deduce che, qualora sia accertato che la stessa merce viene classificata in modo diverso nei vari Stati membri, il principio dell'uniformità della tariffa doganale comune ne soffre. Per far fronte a questa situazione, che è incompatibile coi principi dell'unione doganale, la Commissione deve adottare, nel modo prescritto dal regolamento n. 97/69, i provvedimenti necessari per garantire l'uniforme applicazione della tariffa stessa. I regolamenti adottati a tale scopo, di cui l'impugnato regolamento è solo un esempio, sono, secondo la Commissione, provvedimenti generali, adottati in situazioni obiettive e diretti a modificare situazioni lesive per l'unità della tariffa. Sotto questo aspetto, i provvedimenti vanno molto oltre l'interesse delle singole imprese.

6 La Commissione precisa in proposito che questi provvedimenti vengono adottati nei confronti di merci classificate in astratto, indipendentemente dal numero e dall'identità delle persone fisiche o giuridiche coinvolte nel circuito di distribuzione delle merci stesse negli Stati membri. Malgrado la loro apparenza concreta, i regolamenti relativi alla classificazione doganale di determinate merci sarebbero quindi atti di natura generale, che possono avere conseguenze per l'attività di qualsiasi impresa coinvolta nel commercio delle merci di cui viene stabilita la classificazione. Nel contempo, i regolamenti di questo genere sarebbero destinati alle autorità doganali di tutti gli Stati membri, le quali sarebbero vincolate per quanto riguarda la loro applicazione.

7 Nel presente caso la ricorrente, benché possa avere interesse all'annullamento del regolamento n. 3529/83, non potrebbe per questo essere considerata direttamente

ed individualmente riguardata da questo atto ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato. I singoli potrebbero impugnare dinanzi ai giudici nazionali unicamente l'atto di classificazione dell'autorità doganale e per questa via le controversie in fatto di classificazione doganale potrebbero essere sottoposte alla Corte secondo il procedimento pregiudiziale contemplato dall'art. 177 del trattato CEE.

8 La Commissione conclude che il ricorso proposto direttamente contro il regolamento n. 3529/83 dalla Casteels è irricevibile.

9 La ricorrente ribatte di essere riguardata dal regolamento a causa di una situazione di fatto particolare che la caratterizzerebbe rispetto a qualsiasi altra persona e che, di conseguenza, l'individuerebbe ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato. Sarebbero infatti le controversie sorte fra la ricorrente o la consorella francese e l'amministrazione doganale francese quelle che avrebbero dato origine all'iniziativa presa da detta amministrazione presso la Commissione, la quale si è risolta in definitiva nel regolamento n. 3529/83.

10 Questa tesi della ricorrente non può essere accolta. A prescindere dagli antefatti del regolamento n. 3529/83, questo è indubbiamente un atto di carattere normativo, destinato a precisare la classificazione doganale di un determinato tipo di merci e, di conseguenza, la delimitazione fra due voci doganali che possono esser prese in considerazione per la classificazione della stessa merce.

11 Queste disposizioni regolamentari, malgrado l'apparenza concreta delle descrizioni che esse contengono, hanno cionondimeno sotto tutti gli aspetti natura generale in quanto riguardano tutte le merci corrispondenti alla descrizione, a prescindere dalle loro caratteristiche peculiari e dalla provenienza, e producono effetti, nell'interesse dell'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, per tutte le autorità doganali della Comunità e nei confronti di tutti gli importatori.

12 Emerge quindi che l'atto impugnato riguarda la ricorrente non tanto perché le sia destinato direttamente ed individualmente, ma solo per il fatto che essa, alla stessa stregua di un numero indeterminato di operatori economici, tratta la merce definita e classificata dal regolamento impugnato e sotto questo aspetto è colpita dagli effetti normativi dello stesso.

13 Ne consegue che il ricorso è irricevibile.

Sulle spese

14 A norma dell'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Due Pescatore Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 febbraio 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della seconda sezione
O. Due